

LE PAROLE NUOVE DELL'ADOZIONE

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un arricchimento del lessico utilizzato nel campo dell'adozione; in alcuni casi grazie alle più recenti riforme di legge che hanno recepito cambiamenti sociali e culturali profondi, in altri trattasi invece del tentativo di pensare a interventi nuovi per risolvere situazioni inedite.

Non più “figli adottivi” ma semplicemente “figli”. Nei testi legislativi italiani non esiste più la terminologia “figlio adottivo”, per effetto dell'applicazione della legge n. 219/2012 - attuata con decreto legge n. 154 del 2013 - che ha previsto che la condizione di figlio è uguale per tutti e non viene più fatta alcuna differenza, neanche lessicale, tra figli naturali, legittimi e adottivi. Questo sta a significare che i figli hanno medesimi diritti e doveri per il solo fatto di essere figli, indipendentemente da come questo legame si sia creato. La mancanza dell'aggettivazione allo *status* di figlio suggerisce che la storia personale di ognuno, il fatto di essere nato biologicamente o meno dai propri genitori e/o in costanza o meno di matrimonio, debba essere considerata un fatto privato e non pubblico.

Non più “adozione legittimante” ma c.d. “adozione piena”. La stessa legge, nella sua specifica applicazione alla riforma del testo della legge sull'adozione – la n.184/83 - ha modificato, tra gli altri, l'art. 27 nella parte in cui prevedeva che per effetto dell'adozione l'adottato "acquista lo stato di figlio legittimo"; ora "l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti". Per questo motivo i giuristi si riferiscono a questa come a un' “adozione c.d. piena” e non più legittimante; permane infatti la necessità di differenziarla dall'adozione ex art. 44.

Non più “adozione non legittimante” ma c.d. “adozione semplice”. Malgrado la riforma, l'adozione ex art. 44 l.184/83 continua a non comportare l'acquisizione per l'adottato dei medesimi diritti riconosciuti agli altri figli. Per questo motivo i giuristi si riferiscono a questa adozione – prima denominata “non legittimante” - con il termine propriamente giuridico di “adozione in casi particolari” ma più comunemente viene chiamata anche “adozione semplice”.

L'adozione c.d. “mite”. Nel caso dell'applicazione dell'art. 44 nel “caso particolare” della lett. d) si è in passato utilizzato il termine di “adozione mite” riferendosi all'applicazione che ne era stata fatta dal Tribunale per i Minorenni di Bari in virtù di una sperimentazione che intendeva dare una maggiore “apertura” all'istituto dell'adozione. L'istituto non è mai stato riconosciuto per legge e anche la sperimentazione giurisprudenziale è da anni terminata.

L'adozione c.d. “aperta” e “chiusa”. Si parla normalmente di “adozione aperta” per riferirsi all'*open adoption* di diritto anglosassone che prevede il mantenimento dei legami con la famiglia di origine in virtù di una valutazione, generale o specifica, circa l'importanza di non recidere i legami affettivi preesistenti. Questo è il motivo per cui, riferendosi al nostro modello di adozione piena che non consente il mantenimento dei legami, nel lessico ormai si usa abitualmente il termine “adozione chiusa”. Negli ultimi anni si registra, per via giurisprudenziale, un uso crescente di sentenze di adozione piena con il mantenimento dei legami di fatto. La giurisprudenza di questi ultimi anni, grazie agli studi psicologici e all'esperienza sui casi specifici, sempre di più sta interpretando l'adozione da intervento “chiuso”, che cancella la storia del bambino e ne recide tutti i legami

precedenti a intervento "più aperto" che, nel limite del possibile, cerca di porsi in continuità con il passato, prestando particolare attenzione ai legami affettivi positivi del bambino

L'affido c.d. "prolungato" o "sine die". E' il termine abitualmente utilizzato da operatori e giuristi per riferirsi a quei casi di affidamento familiare che invece che essere temporanei – di due anni - si protraggono nel tempo, spesso fino alla maggiore età del bambino. In Italia oltre il 50% degli affidi ha una durata che supera i 2 anni. Queste situazioni, spesso protratte per mantenere la continuità affettiva del bambino con la famiglia di origine e quella affidataria anche nel caso in cui possa essere dichiarato adottabile, non garantiscono al bambino alcuna tutela giuridica stabile e duratura.

La "continuità degli affetti". Nel 2015 la legge 184/83 è stata inoltre riformata con la legge n. 173 che è entrata in vigore il 13 novembre. La riforma ha recepito il concetto socio-psicologico di "continuità degli affetti" inserendolo quale elemento importante di valutazione per il giudice. E' un segnale importante del profondo mutamento che, di fatto, l'istituto giuridico dell'adozione sta subendo. La legge ha introdotto la possibilità che il bambino in affidamento prolungato e diventato adottabile possa essere adottato dagli stessi affidatari con adozione piena, se hanno i requisiti previsti dall'art. 6 o, altrimenti se non li hanno perchè magari l'affidatario è un single, con adozione semplice così come da riforma dell'art. 44 lettera a). In tutti questi casi è il giudice che, nel decidere sull'adozione, terrà conto dei "legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra minori e famiglia affidataria". Se al termine del periodo di affido il minore torna nella famiglia di origine o viene adottato da altra famiglia, "è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento".

La *stepchild adoption* e l'affido c.d. "rafforzato". Questi i due termini più recenti e più discussi in questo ultimo periodo perché rimbalzati su tutti i giornali relativamente all'acceso dibattito parlamentare sul riconoscimento delle unioni civili e in particolare dei bambini cresciuti come figli all'interno di queste unioni. La *stepchild adoption* è istituto giuridico contemplato in quasi tutta Europa che prevede la possibilità di poter adottare il figlio del *partner* (n.d.r. per approfondimento vedi n. Albero verde....) L'"affido c.d. rafforzato" è invece l'ultimissima invenzione lessicale, che non ha alcun riscontro giuridico, che si sta elaborando in parlamento quale proposta alternativa alla *stepchild adoption*, con l'obiettivo di tutelare questi bambini ma non consentirgli di diventare figli di entrambi i componenti della coppia.

Il dibattito è aperto, il concetto di famiglia in evoluzione e il contesto sociale in progressivo cambiamento. E' facile pensare che da qui a poco tempo altre saranno le situazioni e quindi le sfide da affrontare per continuare a difendere il prioritario e superiore interesse dei bambini, anche nell'adozione.

Milano, 20 gennaio 2016

CIAI – Centro Studi
marina.raymondi@ciai.it